



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-02429 DEL DEP. GRIMALDI (res. n. 254 del 1° marzo 2024)

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, premessa la vicenda giudiziaria che vede coinvolta una migrante di nazionalità iraniana accusata di «*aver fatto parte dell'equipaggio*» dell'imbarcazione a bordo della quale è giunta, insieme al figlio di 8 anni, in acque italiane, si chiede di conoscere «*quali urgenti iniziative di competenza*» il Ministro «*intenda assumere, anche di carattere ispettivo, in relazione all'operato della Procura di Locri*» e, «*con riguardo al luogo e alle condizioni di detenzione, se si intendano favorire soluzioni che salvaguardino il mantenimento del rapporto*» della donna «*con il figlio minore*».

In proposito è innanzitutto possibile riferire che dalle relazioni trasmesse dal Presidente della Corte d'Appello di Reggio Calabria e dal Procuratore Generale presso la stessa Corte d'Appello è emersa l'assoluta linearità dell'operato dell'autorità giudiziaria, mossasi in piena osservanza della normativa vigente.

Con riguardo ai rilievi svolti nell'interrogazione circa l'assenza di un interprete della lingua madre della donna in occasione del compimento dei primi atti processuali, secondo quanto riferito dalle autorità interpellate durante le operazioni di soccorso le

persone sottoposte a fermo, tra cui pure la donna citata nell'atto di sindacato ispettivo, sono state assistite da due ausiliari nominati dalla Polizia Giudiziaria, di cui uno di lingua curdo iraniana per i soggetti provenienti dall'Iran. Inoltre, per la celebrazione dell'udienza di convalida del fermo l'Autorità Giudiziaria procedente si è attivava immediatamente per garantire la tempestiva convocazione di interpreti/traduttori di lingua madre, anche mediante la consultazione degli elenchi tenuti presso l'Ufficio GIP/GUP per i casi di emergenza, ma, atteso il mancato reperimento, entro i ridotti termini perentori previsti dalla legge per la convalida del fermo, di un interprete/traduttore di lingua "farsi", è stata assicurata la presenza di un interprete/traduttore di lingua araba che, per quanto risulta dal verbale di udienza, la donna riusciva a comprendere, tanto da rispondere anche in maniera discorsiva con riferimento a quanto di volta in volta riportato per iscritto dall'interprete in "arabo formale", esprimendo pure la volontà di avvalersi del difensore d'ufficio assegnatole e della facoltà di non rispondere.

Peraltro, la valutazione sull'eventuale lesione dei diritti di difesa dell'indagata è stata effettuata nella sua naturale sede processuale, ossia dal Tribunale del Riesame, che all'esito dell'udienza di discussione del gravame proposto, nel corso della quale l'indagata veniva assistita da interprete iraniano e rendeva spontanee dichiarazioni offrendo una versione alternativa dei fatti, ha confermato *in toto* l'ordinanza cautelare, ritenendo che fossero state rispettate tutte le garanzie previste dalla legge per assicurare la comprensione degli addebiti mossi nei confronti dell'indagata.

Quanto poi al merito dei provvedimenti assunti sino ad ora, basti osservare che il vaglio relativo alla rilevanza processuale degli elementi di prova dedotti dall'accusa - comprese le dichiarazioni accusatorie rese dai «*tre testimoni sentiti subito dopo lo sbarco*» e «*poi risultati irreperibili*» - ed il conseguente accertamento dell'eventuale responsabilità della donna in relazione ai reati a lei ascritti è prerogativa esclusiva dell'autorità giurisdizionale, né vi è alcun elemento da cui poter evincere che i provvedimenti dei magistrati siano inficiati da errori macroscopici o da negligenza

grave e inescusabile, rivelatrice di scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, uniche ipotesi che consentono la deroga alla previsione di insindacabilità di cui all'art. 2, co. 2, D.lgs. n. 109/2006.

Circa, infine, le condizioni detentive della donna e la salvaguardia del suo rapporto con il figlio di 8 anni, gli elementi raccolti sia presso l'Autorità Giudiziaria procedente che presso il competente Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria hanno consentito di appurare che, sin dal suo ingresso presso la Casa circondariale di Reggio Calabria, la donna è stata presa in carico dallo staff multidisciplinare e sostenuta dal punto di vista psicologico attesa la fragilità emotiva legata anche e soprattutto alla separazione dal figlio, e che, a fronte di un episodio autolesionistico e di una conseguente diagnosi di scompenso psicologico, ella è stata prontamente sottoposta ad osservazione psichiatrica presso il reparto specialistico più vicino e dalla metà di marzo scorso, rientrato il pericolo suicidiario ed accertato che la donna non necessita più di permanenza in struttura a vocazione psichiatrica, ella ha fatto ritorno presso la Casa circondariale di provenienza.

Anche sotto questo profilo, quindi, l'operato dell'Autorità Giudiziaria procedente appare immune da censure, sicché non si ravvisano margini per iniziative di carattere disciplinare.

E' inoltre emerso che, già in occasione del primo ingresso della donna presso detta struttura, il caso era stato segnalato al locale Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna per favorire il mantenimento dei rapporti della stessa con il figlio minore e per supportare la ristretta durante il periodo di detenzione. Risulta, dunque, che ella effettui colloqui telefonici regolari, sia ordinari che straordinari ed anche attraverso canali *whatsapp* e *teams*, con il figlio minore e che svolga colloqui in presenza con il tutore legale, l'assistente sociale e il difensore di fiducia.

La donna viene, poi, sempre coinvolta dagli operatori dell'area educativo-trattamentale nelle attività trattamentali, quali lavoro, corso di scolarizzazione, corso di inglese di base, laboratorio di scrittura creativa, incontri formativi di prevenzione e

screening sulla prevenzione delle patologie sessualmente trasmissibili, incontri sul tema della violenza contro le donne e i minori. E', inoltre, seguita dalla mediatrice culturale all'interno del progetto "*Integrando*", per l'inclusione dei detenuti stranieri e per la prevenzione del rischio suicidario.

Non pare ultroneo osservare, quindi, che l'approccio assunto dall'Amministrazione per far fronte alle criticità connesse alla vicenda oggetto dell'interrogazione costituisce, ancora una volta, prova tangibile della grande attenzione che il Ministero, a mezzo del preposto D.A.P., dedica al tema della prevenzione del suicidio, portando avanti molteplici iniziative e attività.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)